



REPUBBLICA
ITALIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO "MEZZOCORONA"

Istituto comprensivo di scuola elementare e
media

Via Fornai, 1 38016 MEZZOCORONA

Cod. Fisc. 96056920224 - ☎ 0461 605409 🖨
0461 605142

www.icmezzocorona.it

[PEC: ic.mezzocorona@pec.provincia.tn.it](mailto:pec.icmezzocorona@pec.provincia.tn.it)



PROVINCIA AUTONOMA
di TRENTO

Determinazione n. 103

PNRR Piano "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

PROGETTO Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.

OGGETTO: Integrazione importo determinazione n. 84/2023 (Determinazione per autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione della fornitura di materiale pubblicitario ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1). del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, e dall'art. 17, comma 2 D.lgs. 36/2023 per un importo contrattuale pari a € 1.433,50 (IVA inclusa). – Importo da integrare per complessivi € 61,00 (IVA inclusa) per variazione ordine -.

CIG N° A018898B56

CUP N° H74D2200341006

CPV ME.Pat N°22300000-3 (Servizi tipografici e stampati in genere)

CPV ANAC N. 22462000-6 (Materiale pubblicitario)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

VISTA

la Legge Costituzionale n. 5 del 1948 con la quale è stato approvato lo "Statuto speciale per il Trentino Alto Adige";

VISTA

la Legge Costituzionale n. 1 del 1971 avente ad oggetto le "Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige"

VISTO

il D.P.R. 670 del 1972, avente ad oggetto la "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", segnatamente gli articoli 8 e 9

disciplinanti le materie in cui la Provincia è titolare di potestà legislativa;

VISTA	la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente <i>«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»</i> ;
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente <i>«Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»</i> ;
VISTA	la L.P. n. 5/2006 <i>“Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”</i> , e in particolare l'art. 23 <i>“Dirigente dell'istituzione scolastica e formativa”</i> in cui al comma 2, lettera d) è previsto che il dirigente <i>“adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24”</i> ;
VISTA	la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante <i>«Nuove norme sul procedimento amministrativo»</i> ;
VISTA	La legge provinciale 23 del 1990 <i>“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”</i> , con particolare riguardo all'art. 36 ter 1;
VISTA	la legge Provinciale 23 del 1992 <i>“Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”</i> ;
VISTA	la Legge Provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. <i>“Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”</i> ;
VISTO	Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 <i>“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”</i> ;
VISTA	la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, <i>“Modificazioni della legge provinciale di contabilità del 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”</i> ;
VISTO	il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.), attuativo dell'art. 16 della l.p. 5 del 2006, per quanto compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011;
VISTO	il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante <i>«Codice dei contratti pubblici»</i> ;
VISTA	la legge provinciale n. 2 del 2016 Legge Provinciale di recepimento delle Direttive Europee in Materia di contratti pubblici 2016;
VISTO	il Decreto Legge n. 76 del 2020 <i>“Decreto Semplificazione”</i> convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, recante <i>«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»</i> ;

VISTA	Le legge provinciale 2 del 2020 <i>“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19 e altre disposizioni”</i> , con particolare riguardo all' art. 3 comma 01;
VISTO	l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, <i>le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”</i> ».
VISTO	in particolare, l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che <i>«Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 [...]»</i> ;
VISTO	l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
VISTE	le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;
VISTO	il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 “Decreto Semplificazione bis”, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: <i>«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»</i> ;
VISTO	il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 161 del 14 giugno 2022, con cui è stato adottato il Piano Scuola 4.0, quale strumento di sintesi e accompagnamento all'attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa;
VISTO	il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR e corrispondenti <i>milestone</i> e target;
VISTE	le Istruzioni Operative diramate dal Ministero dell'Istruzione e Merito il 21 dicembre 2022 con prot. AOOGAMBI 107624;
VISTO	il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 218 del 8 agosto 2022 “Decreto di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di

apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”, in cui nell'Allegato 1) viene indicata un'assegnazione presunta massima per l'Istituto Comprensivo “Mezzocorona” di € 175.113,32;

VISTA

la Delibera del Collegio Docenti del 24/02/2023 in relazione alla creazione di “*Spazi e ambienti di apprendimento*” e, quindi, alla futura partecipazione al progetto PNRR Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Digital Classroom;

VISTA

la Delibera del Consiglio dell'Istituzione n. 2 d.d. 27.02.2023 di approvare la partecipazione dell'Istituto al PNRR Scuola 4.0 Azione 1 – Next Digital Classroom;

VISTA

l'Accordo di concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “*Rigener-azione 4.0*” nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento di cui il prot. 45575 del 17.03.2023 del Ministero Istruzione e Merito – Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO

che il Piano finanziario inserito nel Progetto contempla le seguenti voci di spesa:

- Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.)
- Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi
- Eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento
- spese di progettazione e tecnico – operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

TENUTO CONTO

della Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente» che impone all'Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

DATO ATTO

della Scheda 3 – Servizi Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche, allegata alla Circolare DNSH n. 32/2021, che fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedono l'offerta di computer ed apparecchiature elettriche ed elettroniche e che stabilisce le caratteristiche che i beni devono possedere al fine del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente;

VISTO

l'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 il quale prevede che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per

cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In deroga al periodo precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTO

il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del D.L. 77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

VISTA

la delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto *«Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC»*;

VISTO

l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

CONSIDERATO CHE

l'art. 55 del Decreto Legge n. 77 del 2021 (Decreto Semplificazione Bis) comma 1 lettera b) ha previsto la seguente semplificazione:

1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 (obbligo utilizzo CONSIP) e 450 (obbligo utilizzo MEPA), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

CONSIDERATO CHE

è interesse della scrivente Amministrazione avvalersi di tale deroga prevista in norma e, per l'effetto, approvvigionarsi dei beni per il tramite degli strumenti predisposti dall'Agenzia Provinciale degli Appalti (art 39 bis della l.p. 3/2006) della Provincia Autonoma di Trento in attuazione dell'art. 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990;

CONSIDERATO

che la legge n. 208 del 2015 prevede che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall'istituto nazionale di statistica (istat) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”.

CONSIDERATO CHE

l'art. 36 ter 1 della Legge Provinciale 23 del 1990 al comma 5 ha previsto che *“L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo”*.

DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni APAC attive in merito a tale merceologia;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

il comma 6 dell'art. 36 ter 1 della summenzionata normativa prevede che *“ Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo”*.

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

VISTE

le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*;

RITENUTO

che la Dott.ssa Paola Sigmund dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3;

VISTO

l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

VISTO

il D.lgs. 36/2023 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e in particolare l'art. 17 commi 1 e 2;

VISTO

l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

VISTO	<i>l'art.225, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 il quale prevede che "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018".</i>
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
DATO ATTO	della necessità di adempiere agli obblighi relativi alla pubblicità;
CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto è finalizzato alla creazione di nuovi ambienti di apprendimento e laboratori;
CONSIDERATO	che tale stima è stata eseguita in considerazione della tipologia di forniture cui appartengono i beni oggetto delle procedure di acquisto pertanto medesima CPV (cfr. Sent. Cons. Stato,2021, n. 1126 Sez. V);
CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di: • di mera fornitura di materiali o attrezzature;
CONSIDERATO	che, secondo quanto previsto dalle linee guida n. 4, il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal d.lgs. 50/2016 ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
CONSIDERATA	la necessità di garantire l'approvvigionamento in tempi ottimali;
CONSIDERATO	che l'operatore Lithodue snc ha presentato un preventivo ritenuto idoneo (ns prot. n. 5438 del 02/10/2023) per le forniture che maggiormente rispondono all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
TENUTO CONTO	che trattasi di approvvigionamento di forniture/servizi per importi nel limite massimo di € 5.000,00 ex art. 36 ter LP 23/90, comma 6;
TENUTO CONTO	che all'operatore non è stata chiesta alcuna apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO	che l'operatore economico ha meno di 15 dipendenti;
VISTO	<i>l'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale «8. [...] Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore</i>

dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari»;

VISTO

l'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) della Legge n. 108/2021, il quale dispone che *«In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura»;*

TENUTO CONTO

che, in considerazione dell'urgenza di provvedere e in ogni caso ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto con l'affidatario nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, e che il contratto riporterà una clausola risolutiva espressa per il caso in cui, nel corso dell'esecuzione, dovesse riscontrarsi la carenza di uno dei suddetti requisiti;

VISTO

l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto ha acquisito il codice identificativo della gara (CIG): **A018898B56**

TENUTO CONTO

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

VISTO

il Bilancio di previsione finanziario 2023-25 approvato con delibera n. 16 del 20.12.2022 del Consiglio dell'Istituzione e con delibera della Giunta Provinciale n. 444 di data 17 marzo 2023

VISTO

il Bilancio gestionale finanziario 2023-25 approvato con determinazione n. 136 del 23.12.2022;

VISTA

la determinazione n. 28 dello 03.04.2023, con cui è stata adottata la variazione per maggiori entrate vincolate, dell'Accordo di concessione (prot. 45575 del 17.03.2023) per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Rigener-azione 4.0" e autorizzata la prenotazione fondi (n. 4027645) sul capitolo 402390 e.f. 2023;

VISTA	la disponibilità finanziaria sul capitolo 402390 del bilancio previsione finanziario 2023-25;
VISTA	la necessità di integrare l'importo indicato nella determinazione n. 84/2023 per complessivi € 61,00 (IVA inclusa), poiché, si è presentata la necessità di inserire una scritta ulteriore sul materiale pubblicitario, portando così l'importo complessivo ad € 1.494,50;
VISTO	Il preventivo aggiornato di data 27.11.2023 n.6946, pervenuto dalla ditta Lithodue snc.;

Alla luce di quanto sopra premesso, costituente parte integrante nonché motivazione giuridica (ex art. 3 della legge n.241 del 1990 ed art. 4 della Legge Provinciale 23 del 1992) del presente provvedimento amministrativo

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare l'integrazione dell'importo della determinazione n. 84/2023 per complessivi € 61,00 (IVA inclusa), portando l'importo dell'affidamento della fornitura di materiale pubblicitario, all'operatore economico, Lithodue snc, con sede in Via Damiano Chiesa, 69, Mezzolombardo (TN), P.I. 00951480227, ad € 1.494,50 (IVA inclusa);
2. di autorizzare l'integrazione di € 61,00 dell'impegno n. 593837 del 03.10.2023;
3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi comma 4 art 8 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 7/1997 e ss. mm e ii., approvato con D.P.G.P. di data 26.03.1998 n. 6-78/Leg.;
4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza;
5. di precisare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso:
 - o reclamo al Dirigente scolastico entro il periodo di pubblicazione di 15 giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.P.G.P. 18 ottobre 1999 n. 13-12/Leg.;
 - o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni da parte di chi vi abbia interesse ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Paola Sigmund

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bi, c.4 bis, s e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

- Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della Legge provinciale 7/1979.

Il Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Valentina Ghirardini

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato elettronicamente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).